



CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STANDBY

Da compilare in caso di offerta fuori sede del prodotto	
Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.:	
Dipendente della BANCA ANTONVENETA con la qualifica di:	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Nelle transazioni commerciali internazionali una delle forme di regolamento più corrente è il credito documentario, definibile come l'impegno assunto dalla Banca emittente su richiesta dell'ordinante (importatore/compratore della merce) nei confronti del beneficiario (esportatore/venditore) a perfezionare il pagamento secondo le modalità previste dal credito, contro presentazione di tutti i documenti richiesti e riscontrati conformi a tutte le prescrizioni nel rispetto delle altre condizioni previste dal credito.

Con il credito documentario si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

I crediti documentari possono essere irrevocabili e irrevocabili confermati.

Irrevocabile: il credito documentario costituisce un impegno inderogabile della banca emittente e non potrà essere revocato senza l'accordo del beneficiario;

Confermato: All'impegno inderogabile della Banca emittente si aggiunge l'impegno inderogabile della Banca confermatrice sempre che i documenti presentati in utilizzo del credito siano conformi ai termini e alle condizioni del credito stesso. Se si opta per questa soluzione va prima verificata la disponibilità della banca a confermare crediti emessi dalla banca del compratore.

I crediti documentari possono avere differenti modalità di pagamento (a vista, per accettazione, per negoziazione e con pagamento differito).

L'emissione di un credito documentario su richiesta di un cliente (**crediti import**) è operazione comportante rischio per la banca e, pertanto, può essere effettuata soltanto in presenza di specifico affidamento, capiente, a favore del cliente importatore (con il perfezionamento di apposito contratto).

La conferma di un credito, di norma su richiesta della banca emittente, (crediti export) è invece operazione comportante rischio in capo alla banca emittente.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal beneficiario presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante.

I crediti documentari e le SBLC sono regolati dalle **Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari ed alle Lettere di Credito Stand-By** della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi, l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non confermata agli accordi contrattuali fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;

le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Riserva di accettazione

Per il regolamento e/o il finanziamento di tutte le operazioni con l'estero, valutarie o in cambi di qualsivoglia natura, la Banca, in occasione di ciascuna singola richiesta o contratto ovvero di ciascuna applicazione a valere su contratti in essere, si riserva il diritto di accettare l'incarico di eseguire operazioni/transazioni d'ordine o a favore di taluni Paesi o Nominativi, compreso il Cliente, in accordo con quanto stabilito dalla normativa nazionale ed internazionale tempo per tempo vigente (con particolare riferimento a provvedimenti di embargo internazionale di merci o altre sanzioni di natura finanziaria nei confronti di Paesi, Governi o entità estere di altra natura), ovvero secondo quanto determinato in sede di definizione di politica aziendale da parte della Banca stessa o della sua Capo Gruppo.

Inoltre, onde consentire alla Banca di verificare se la transazione richiesta o ricevuta sia conforme o meno alle disposizioni e alle politiche di cui sopra, la Banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente documentazione ulteriore atta a meglio individuarne le relative caratteristiche o finalità, in mancanza della quale la Banca si troverà nella condizione di dover rifiutare comunque la transazione, senza ulteriori verifiche.

In ogni caso la Banca fornirà al Cliente tempestiva informazione sull'eventuale rifiuto di operare nel senso richiesto, senza necessità di ulteriori specifiche, rimossa ogni eccezione in merito da parte del Cliente.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Valuta/divisa estera	<i>moneta diversa da quella della banca negoziatrice (per esempio dollari USA)</i>
Rischio Banca Estera	<i>Insolvenza economica della Banca estera emittente il credito documentario e/o la Lettera di credito Stand-by</i>
Rischio Paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause politiche, calamità naturali ecc.</i>

Rischio di Cambio	<i>Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al tasso di conversione applicabile al momento della negoziazione</i>
--------------------------	---

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Descrizione condizione	Valore
CREDITI IMPORT	
COMMISSIONI (Le commissioni e spese della banca emittente sono a carico dell'ordinante, salvo diverse istruzioni contenute nel credito)	
Di apertura	4 per mille per trimestre o frazione - minimo € 25,82
Di conferma	Quelle reclamate dalla banca corrispondente
Diritto di modifica quando la variazione non comporti una ulteriore applicazione di commissione superiore al diritto	€ 25,82
Di utilizzo per crediti a vista	0,40% - minimo € 25,82
A scadenza - 1 mese	0,70% - minimo € 25,82
2 mesi	0,90% - minimo € 25,82
3 mesi	1,10% - minimo € 25,82
4 mesi	1,30% - minimo € 25,82
5 mesi	1,50% - minimo € 25,82
6 mesi	1,70% - minimo € 25,82
Oltre i 6 mesi per ogni mese successivo	0,35%
Commissioni di mancato utilizzo totale o parziale	0,15% - minimo € 25,82
Commissioni di servizio	0,15% - minimo € 3,10
SPESE	
Spese di apertura credito documentario via Swift	€ 35,00
Spese di modifica credito documentario via Swift	€ 10,33
Spese per ulteriori comunicazioni	€ 20,00
VALUTE	
Addebito all'ordinante	2 giorni lavorativi antecedenti alla data di accredito alla Banca estera

Descrizione condizione	Valore
CREDITI EXPORT	
COMMISSIONI (salvo diverse istruzioni contenute nel credito)	
Di notifica	€ 25,82
Di conferma per trimestre o frazione:	
Paesi Gruppo A (rischio basso)	0,30% - minimo € 25,82
Paesi Gruppo B (rischio medio)	0,50% - minimo € 25,82
Paesi Gruppo C (rischio alto)	3,00% - minimo € 25,82
Paesi gruppo D (rischio molto alto)	Non quotabili
Diritto di modifica quando la variazione non comporti una ulteriore applicazione di commissione superiore al diritto	€ 25,82
Di utilizzo per crediti a vista	0,40% - minimo € 25,82
A scadenza paesi di gruppo A	
1 mese	0,50% - minimo € 25,82
2 mesi	0,70% - minimo € 25,82
3 mesi	0,90% - minimo € 25,82
4 mesi	1,10% - minimo € 25,82
5 mesi	1,30% - minimo € 25,82
6 mesi	1,50% - minimo € 25,82
Oltre i 6 mesi per ogni mese successivo	0,35%
A scadenza paesi di gruppo B	
1 mese	0,70% - minimo € 25,82
2 mesi	0,90% - minimo € 25,82
3 mesi	1,10% - minimo € 25,82
4 mesi	1,30% - minimo € 25,82
5 mesi	1,50% - minimo € 25,82
6 mesi	1,70% - minimo € 25,82
Oltre i 6 mesi per ogni mese successivo	0,40%
A scadenza paesi di gruppo C	
1 mese	1,10% - minimo € 25,82
2 mesi	1,60% - minimo € 25,82
3 mesi	2,10% - minimo € 25,82
4 mesi	2,60% - minimo € 25,82
5 mesi	3,10% - minimo € 25,82
6 mesi	3,60% - minimo € 25,82
Oltre i 6 mesi per ogni mese successivo	0,60%
Commissioni di trasferimento	4,75 per mille minimo € 25,82
Commissioni di mancato utilizzo totale o parziale	0,15% - minimo € 25,82
Commissioni di servizio	0,15% - minimo € 3,10

SPESE

Spese per ulteriori comunicazioni	€ 20,00 più eventuale maggiorazione per spedizione documenti per corriere speciale
-----------------------------------	--

VALUTE

Accredito al beneficiario	2 giorni lavorativi dalla data di addebito alla Banca estera
---------------------------	--

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Il servizio è regolato dalle **Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari e alle Lettere di Credito Stand-by** della Camera di Commercio Internazionale di Parigi e dalla lettera contratto che deve essere perfezionata con la Banca al fine della sua attivazione (è possibile ottenere copia di tale contratto ai fini di una sua ponderata valutazione da parte del cliente, facendone richiesta allo sportello). Nel ricordare che alla Banca spetta il privilegio legale di cui agli artt. 1721, 2761 2° comma Cod.Civ. tanto sui documenti quanto sulle merci da essi rappresentate e sulle indennità di assicurazione per tutti i pagamenti e spese incontrate dalla Banca in esecuzione del mandato si precisa che

- ai sensi dell'art. 3a - Limitazione di responsabilità della banca - " restiamo obbligato verso di Voi per il rimborso di tutta la Vostra esposizione più ogni spesa, anche relativa a eventuali differenze di cambio, interessi e commissioni, non appena avrete fatto ritirare o ritirato i documenti senza riguardo all'arrivo o al possesso della merce, restando Voi esonerati da ogni responsabilità al riguardo; restiamo altresì obbligati a rifonderVi le eventuali spese derivanti da pratiche giudiziali, ecc., in dipendenza del mandato suddetto, riconoscendoVi, in difetto, il diritto di vendere le merci od i documenti per nostro conto e rischio a mezzo di pubblico mediatore, senza obbligo di preavviso e diffida, ritenendoVi sul prezzo tutto l'importo del Vostro avere, fermo restando il nostro obbligo di rimborsarVi subito l'eventuale differenza risultata a Vostro favore;
- ai sensi dell' art. 3b - Costituzione in pegno dei documenti e delle merci - "le merci e i documenti rappresentativi delle merci, vengono da noi costituiti fin d'ora in pegno a Vostro favore a garanzia della Vostra esposizione per capitali, interessi, spese, commissioni e tutti gli altri eventuali Vostri esborsi relativi all'esecuzione della apertura di credito relativa. Il pegno seguirà la merce oltretutto durante il viaggio anche dopo l'arrivo e ad avvenuto ritiro alla dogana o immagazzinamento in deposito pubblico o in magazzini di spedizionieri da Voi designati o di altri Vostri commissionari Il pegno resta esteso altresì alle somme che eventualmente Vi fossero versate in qualsiasi momento a fronte dell'operazione sia da noi che da persone o ditte da noi designate, contro consegna o meno dei documenti, nonché alle indennità di assicurazione che ci fossero dovute in caso di sinistro: a maggiore garanzia: siete autorizzati a costituire un "Conto vincolato al credito" nella misura massima dell'importo del credito stesso, il cui saldo attivo rimane vincolato a garanzia della presente operazione; vengono costituiti contestualmente in pegno a Vostro favore i seguenti valori che in pari data Vi sono consegnati allegati al mod. I047.
- Ai sensi dell'art. 8 - Esonero della banca da responsabilità -" resta a nostro completo carico ogni rischio e responsabilità (anche nei rapporti con la Banca Vostra corrispondente) circa la regolarità e verità – sotto qualsiasi aspetto – di tutti i documenti e del loro contenuto, ed ogni rischio derivante da ritardi, smarrimenti, erronee interpretazioni di lettere o telegrammi e trasmissione di documenti.
- Ai sensi dell'art.11 - Dichiarazione di conoscenza delle leggi e degli usi applicabili - " per le aperture di credito disposte su paesi esteri, tutte le nostre istruzioni debbono essere interpretate in conformità alle leggi ed alle consuetudini vigenti in quel paese estero, leggi e consuetudini di cui ci dichiariamo perfettamente edotti.
- Ai sensi dell'art. 13 - Deroga alla competenza - "per tutti gli effetti del presente mandato ed in genere per qualsiasi rapporto giuridico che da esso intercorresse tra voi e noi, è sempre competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione è la Vostra Sede.
- Ai sensi dell'art. 14- Dichiarazione di conoscenza delle leggi e degli usi applicabili - "i crediti documentari sono regolati dalle "Norme e Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (**revisione 2007 Brochure n. 600**) della Camera di Commercio Internazionale (che dichiariamo di conoscere), qualora i crediti stessi siano pagabili presso di Voi o presso Vostri Corrispondenti che abbiano aderito a tali "Norme e usi uniformi".
- Ai sensi dell'art. 16 - elezione di domicilio -" a tutti gli effetti della presente e di ogni altro nostro rapporto con codesta Banca, eleggiamo domicilio, anche per i nostri eredi e aventi causa, all'indirizzo sottoindicato.
- Ai sensi dell'art. 17 - Autorizzazione all'eventuale sconto chiesto dalla Corrispondente - "Vi autorizziamo immediatamente ad aderire alla richiesta di regolamento anticipato del credito mediante sconto pro-soluto dello stesso, che dovesse esserVi formulata dalla Corrispondente estera, previa presentazione di documenti formalmente regolari.
- Ai sensi dell'art. 18 - esecuzione dei pagamenti anche in presenza di provvedimento d'urgenza ex Art. 700 C.P.C.- "ci dichiariamo pienamente consapevoli ed accettiamo che ai sensi delle norme di legge sulla vendita contro documenti e delle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, le obbligazioni della Banca emittente e della Banca confermante di un credito documentario hanno carattere di autonomia e di astrattezza rispetto al sottostante rapporto di vendita e che, pertanto, l'esecuzione delle obbligazioni da Voi assunte non può essere impedita o ritardata da qualsiasi opposizione fattaVi da noi o da terzi, in qualsiasi forma, anche giudiziale. Ci impegniamo, di conseguenza, per evitare a Voi gravi pregiudizi a non esperire iniziative giudiziarie dirette ad ottenere dalla magistratura provvedimenti che comportino nei Vostri confronti impedimenti o ritardi nell'esecuzione degli obblighi da Voi autonomamente assunti.